

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 572

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TIBALDI, COSSUTTA, DE PETRIS,
PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, ROSSI Fernando e
SILVESTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2006

**Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati
dall’esposizione all’amianto**

ONOREVOLI SENATORI. - Alla fine della X legislatura fu approvata, dopo lunga battaglia dei lavoratori esposti alle lavorazioni dell'amianto, la legge 27 marzo 1992, n. 257. Con questo atto si è finalmente giunti alla cessazione delle produzioni contenenti amianto, sicuro cancerogeno, che ha fatto riscontrare indici di mortalità superiori alla media nazionale: il più grande infortunio sul lavoro mai riscontrato nel nostro Paese per i lavoratori dei settori interessati a queste applicazioni.

Indagini epidemiologiche hanno documentato che l'assunzione per inalazione o ingestione di questa fibra provoca lesioni al tessuto polmonare con perdita della capacità funzionale e grave compromissione dell'apparato digerente.

È noto che l'amianto, oltre a provocare l'asbestosi, può far insorgere tumori maligni

della pleura e del peritoneo, chiamati mesoteliomi, non solo nei lavoratori direttamente esposti alle polveri ma anche in coloro che o abitavano insieme ad essi o si trovavano a vivere lungo strade percorse da mezzi che trasportavano amianto o scorie di esso, così come è accaduto a Casale Monferrato ove era insediata l'Eternit spa.

Si tratta, pertanto, di un preciso, documentato e documentabile danno conseguente a inquinamento ambientale che può essere paragonato alle calamità naturali, se pur indotto, e comunque non risarcito.

Pertanto, sulla scorta della normativa sulle calamità naturali, si propone che il risarcimento del danno, causato ai cittadini non lavoratori esposti alla polvere di amianto, sia risarcito dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con onere a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I cittadini deceduti per malattia conseguente a esposizione all'amianto, o per aver vissuto in ambienti contaminati dall'amianto, nonché quelli colpiti da malattia imputabile allo stesso evento, sono equiparati a tutti gli effetti agli infortunati sul lavoro; essi sono soggetti alle norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

2. Le prestazioni previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla base dei minimali dell'industria, sono anticipate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsate dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il versamento di un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, a estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo. Presso l'INAIL è istituito un fondo autonomo speciale, con contabilità separata.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, adotta il relativo regolamento di attuazione.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.